

N. 431

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore MORRA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013^(*) Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (*) Testo ritirato dal presentatore

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Con l'articolo 11-*ter* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, venne introdotto, nel Titolo V del codice penale, l'articolo 416-*ter* in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

Affinché tale articolo possa risultare pienamente efficace a tutela dei principi di legalità democratica e rappresentatività delle istituzioni, è ormai maturo il tempo di apportare una limitata ma sostanziale integrazione al testo vigente. L'obiettivo è quello che la disposizione in questione possa effettivamente costituire un baluardo dissuasivo e repressivo avverso l'incidenza della criminalità organizzata nella vita politica.

Proprio attraverso il condizionamento della campagna elettorale, infatti, le mafie alterano alla radice le possibilità di accesso alle cariche elettive e, quindi, la normalità della vita democratica, come rilevato da ampia e consolidata dottrina cui si ispira la presente proposta.

È particolarmente significativo che, accanto al richiamo all'articolo 416-bis, terzo comma, del codice penale, sia sanzionata la mera «promessa di voti»: tuttavia, stando al testo vigente, si punisce soltanto chiunque ottiene la promessa di voti effettuata in cambio dell'erogazione di denaro, salvo che il

fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e fuori dai casi di concorso nel medesimo.

Per tutta evidenza, la corruzione elettorale mafiosa si realizzerebbe in tal modo nel solo caso di versamento di denaro (vi è infatti il richiamo espresso alla erogazione) lasciando fuori tutta una serie di ipotesi – assai frequenti nella pratica – in cui la promessa si ha in cambio di vantaggi assai consistenti, anche da punto di vista economico, ma non consistenti nella materiale dazione monetaria.

Raccogliendo ampio e condiviso dibattito, il disegno di legge in oggetto – di cui si auspica un celere e positivo esame – è volto a ricomprendere nell'ambito di operatività dell'articolo 416-ter la condotta di chiunque ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, con ciò intendendosi una utilità per se o per altri.

Si amplierebbe significativamente, sciogliendo alcuni dubbi interpretativi, l'operatività di un reato contestabile anche ad un soggetto attivo non associato alla struttura mafiosa, bastando a tal fine la richiesta di un patto corruttivo al di là della sua concreta esecuzione. XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo in cambio della erogazione di denaro o di qualunque altra utilità».